

spéciaux qui doivent être fournis à l'appréciation de l'autorité judiciaire, il s'ensuivrait la plus étrange confusion des pouvoirs.

J'aurai l'honneur d'observer à la Chambre que depuis plusieurs jours nous employons la moitié des séances à discuter des questions totalement étrangères à l'ordre du jour annoncé par M. le président. Tantôt ce sont des interpellations à messieurs les ministres, tantôt ce sont des faits particuliers qu'on vient signaler. A Dieu ne plaise que je veuille porter le moindre atteinte au droit d'interpellation! Mais je crois qu'on devrait en prévenir la veille le bureau de la présidence, afin de les faire porter à l'ordre du jour pour le lendemain. Il serait même préférable que la Chambre voulût adopter un jour, chaque semaine, le samedi par exemple, pour évacuer ces questions. En les annonçant ainsi à l'avance, les discussions seraient beaucoup plus éclairées, parce que chaque député aurait le temps d'étudier ces questions sous toutes leurs faces, et les discussions seraient beaucoup plus courtes parce qu'elles auraient un but plus précis.

D'après ces considérations, je serais d'avis d'un ordre du jour pur et simple, et j'exprime un vœu dans l'intérêt de la plus prompte expédition des affaires publiques, c'est qu'on observe rigoureusement l'ordre du jour annoncé la veille pour la séance du lendemain. (Gazz. P.)

BROFFERIO. Rispondo alle osservazioni del deputato Galvagno, del deputato Ferraris e del signor consigliere Jacquemoud.

Si dice che trattandosi di delitto contro la libertà individuale, vuolsi far ricorso ai tribunali. Io non lo credo. Spetta al Parlamento e non ai tribunali ordinari di censurare gli errori dei ministri.

Soggiungo poi che i tribunali non potranno mai decidere legalmente di queste discussioni; se prima il Parlamento non manifesta la volontà sua. Infatti è detto all'articolo 27: « Il domicilio è inviolabile; » sta bene, ma poi soggiunge: « Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e delle forme che essa prescrive. »

La legge vorrebbe trovarla il signor ministro non solo nel Codice penale, ma anche nei regolamenti di polizia; e questa è questione politica che solo il Parlamento può sciogliere. Nè mi muovono le ragioni del deputato Ferraris, il quale dice che io vorrei confinare la questione nell'angusto confine dell'articolo 127; poichè non sono io che riduco a questo confine la questione di visita domiciliare, ma il Codice; del resto non dissento di fare quelle maggiori modificazioni che potrà desiderare il deputato Ferraris purchè sia conservata la sostanza della mia proposta.

Quando poi il deputato Jacquemoud trova che si perde il tempo in discutere di cose nè serie, nè importanti, io son costretto a chiedergli che cosa egli trovi di più importante e di più serio della libertà individuale.

Soggiungo che mal si tenta di togliere alla Camera il diritto d'interpellare i ministri sulle più accese controversie del giorno. Dai primordii di questo Parlamento si è consacrato coll'uso questo altissimo diritto, e la Camera non permetterà che si faccia detrimento alla sovranità popolare.

(Gazz. P. e Conc.)

JACQUEMOUD G. Je répons à M. le député Brofferio que la liberté m'est aussi précieuse qu'à lui-même. Je n'ai point porté atteinte au droit d'interpellation: et je persiste à dire qu'il serait très-avantageux à l'expédition des affaires publiques que les interpellations fussent annoncées d'avance, et que l'ordre du jour fixé pour chaque séance fût rigoureusement observé au lieu de sauter d'une affaire à une autre.

Nous avons employé deux heures et demie de cette séance à discuter un fait particulier, et il nous restera à peine une heure et demie à consacrer aux affaires générales de la nation.

L'honorable député Brofferio ne me paraît point avoir répondu à l'argument que j'ai eu l'honneur de faire à la Chambre pour prouver la nécessité de formuler régulièrement une proposition de loi, lorsqu'un membre de la Chambre vient proposer une disposition interprétative. La Chambre doit prendre des décisions en connaissance de cause; à moins d'être douée d'une mémoire et d'une conception vraiment extraordinaires, il est impossible que chaque membre de la Chambre ait toutes nos dispositions législatives présentes à l'esprit afin de se rappeler tous les cas qu'elles ont prévus et d'en faire immédiatement l'interprétation.

PESCATORE. Tra i Governi assoluti ed i Governi costituzionali vi corre tra le altre questa massima differenza, che nei Governi assoluti la persona del cittadino e suo domicilio sono soggetti non solo all'azione del potere giudiziario, ma anche all'azione affatto arbitraria del potere governativo; e nei Governi costituzionali, la persona del cittadino, le sue proprietà ed il suo domicilio non possono essere soggetti che all'azione dell'autorità giudiziaria. Questo è un principio fondamentale di tutte le costituzioni.

A questo riguardo la redazione del nostro Statuto è, a mio avviso, essenzialmente viziosa; giacchè dichiarando che le persone ed il domicilio sono inviolabili, che non possono essere violate salvo in conformità delle leggi, lasciano luogo a qualunque legge di polizia che esistesse, oppure che emanasse in seguito.

Mi permetterà la Camera di esporre brevemente come siasi introdotta nel nostro Statuto questa viziosa redazione, che è proprio contro la mente del legislatore e che, secondo me, bisogna afferrare ogni occasione che si presenta per correggerla e meglio dichiararla.

Prima del 1791 tutti sanno, tutti conoscono il sistema delle *lettres de cachet* che si usavano in Francia allorchando la polizia agiva senza legge alcuna. I legislatori del 1791 credettero di distruggere questo sistema dichiarando che il cittadino non poteva essere arrestato salvo in conformità delle leggi; perchè, dicendo questo, era detto che la sola autorità giudiziaria poteva agire, giacchè essa sola agiva in conformità delle leggi. Questa redazione però era viziosa, perchè se allora non vi era legge che autorizzasse il potere governativo ad agire contro l'individuo, tali leggi potevano emanare in seguito. Tuttavia nello stato d'allora questo esprimeva abbastanza il pensiero del legislatore di assoggettare i cittadini alla sola autorità giudiziaria.

Questa viziosa redazione fu conservata inavvertentemente nelle costituzioni susseguenti, ma nell'anno VIII fu conservata volontariamente, perchè allora i buoni principii non erano più riconosciuti, e il primo Console si valse di questa occasione per ridonare al potere governativo autorità ed azione sui cittadini. Infatti, pubblicate in seguito le leggi sulle prigioni di Stato, queste rimasero autorizzate dalla stessa Costituzione in virtù di quella viziosa formola, la quale non garantiva la libertà individuale, salvo in conformità delle leggi.

Non è meraviglia che nel 1814 questo vizio della Costituzione non sia stato corretto. Nel 1830 si fece troppo in fretta perchè si potessero correggere tutti i vizi della Costituzione del 1814. Parlo, come vede la Camera, delle Costituzioni francesi; ma sapendo che il nostro Statuto, nella parte di cui ragioniamo, fu copiato dalla Costituzione francese del 1830, appare in sostanza che il pensiero del nostro Statuto, come delle precedenti Costituzioni da cui deriva, si è questo, che